

2011/0239(COD)

2.5.2012

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

Relatore per parere: Ole Christensen

BREVE MOTIVAZIONE

La formazione degli equipaggi a bordo delle navi riveste un'importanza fondamentale per la sicurezza delle operazioni navali in mare e nei porti. La formazione e la certificazione generale della gente di mare è regolata dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (la convenzione STCW). Adottata nel 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale, la convenzione disciplina anche le disposizioni connesse alla guardia e all'idoneità al servizio, incluse le ore di riposo, ed è attualmente attuata nel diritto dell'UE mediante la direttiva 2008/106/CE.

Nel 2010, la conferenza di Manila delle parti alla convenzione STCW ha avviato un riesame generale e introdotto modifiche significative (modifiche di Manila) alla convenzione STCW, entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

Lo scopo principale della proposta COM(2011)0555 della Commissione è di incorporare le ultime modifiche convenute a Manila nel diritto dell'UE attraverso la modifica della direttiva 2008/106/CE. La commissione per i trasporti e il turismo è competente per il merito sulle modifiche di Manila, ma si presentano notevoli sovrapposizioni con le questioni connesse all'occupazione.

Il parere proposto mira ad assicurare che tali nuove disposizioni dell'UE siano coerenti con il quadro giuridico in materia attualmente in vigore e con gli accordi preesistenti tra le parti sociali.

A questo proposito, in particolare, il relatore propone di sostenere e rafforzare la proposta della Commissione per quanto concerne le ore di riposo minimo e le limitazioni nei confronti delle possibili deroghe alle ore di riposo prescritte ai marittimi di guardia. Il periodo di riposo minimo non potrà essere inferiore a un minimo di 10 ore nell'arco di 24 ore e a 77 ore nell'arco di 7 giorni.

Al fine di prevenire i pericoli dovuti alla fatica, non è consentito derogare alle ore di riposo giornaliere. Sono consentite deroghe al riposo settimanale soltanto a condizioni rigorose. È possibile pertanto derogare dalla norma generale soltanto se le parti sociali dei diversi Stati membri stabiliscono un riposo settimanale inferiore alle 77 ore. Ciò garantisce la coerenza con le disposizioni sull'orario di lavoro della gente di mare (direttiva 1999/63/CE).

Tuttavia, anche nel caso di deroghe collettive alle ore di riposo settimanali, le eccezioni non saranno consentite per più di due settimane consecutive e a condizione che il periodo di riposo minimo non sia inferiore a 70 ore nell'arco di 7 giorni. Inoltre, l'intervallo tra due periodi di deroga a bordo non può essere inferiore al doppio della durata della deroga. Il parere prevede pertanto un riposo orario minimo in termini assoluti per la gente di mare con l'obiettivo di sostenere la sicurezza a bordo delle navi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È necessario quindi modificare di conseguenza *diverse disposizioni della* direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila.

Emendamento

(4) Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. ***La direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non offre un quadro legislativo idoneo a fissare i necessari standard di formazione e certificazione per la gente di mare. Occorrono pertanto disposizioni specifiche dell'UE.*** È necessario quindi modificare di conseguenza ***la*** direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila.

Motivazione

È necessario chiarire la differenza tra l'ambito di applicazione della direttiva 2008/106/EC e quello della direttiva 2005/36/EC.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Alla conferenza di Manila gli Stati che

Emendamento

(5) ***Le parti sociali europee hanno***

ne erano parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento. **Anche queste** nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE. **Esse devono però conformarsi alle disposizioni sulle ore di riposo applicabili alla gente di mare a norma delle direttive 1999/63/CE del 21 giugno 1999¹⁰ e 2009/13/CE del 16 febbraio 2009¹¹ del Consiglio. Inoltre, è necessario porre dei limiti alla facoltà di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e la portata. È necessario introdurre nella direttiva delle disposizioni a questo riguardo.**

concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e per attuare quanto deciso è stata adottata la direttiva 1999/63/CE del Consiglio. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. Alla conferenza di Manila gli Stati che ne erano parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento, **nell'ottica di prevenire la fatica. Tali** nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE **in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE quale modificata dalla direttiva 2009/13/CE.**

Motivazione

Eventuali deroghe previste alla direttiva 2008/106/CE devono rispettare le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/63/CE che attua l'accordo tra le parti sociali europee.

Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo delicato settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, gli Stati che ne sono parti sono tenuti a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un

Emendamento

(7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo delicato settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, gli Stati che ne sono parti sono tenuti a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva **2008/106/CE**, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter

quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per fini statistici e *in conformità alle* norme dell'Unione sulla protezione dei dati. *È necessario quindi introdurre una norma a questo fine nella direttiva 2008/106/CE.*

disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere *limitate a quanto necessario per elaborare politiche fondate su dati fattuali*, essere utilizzate *esclusivamente* per fini statistici *ed essere raccolte, conservate e analizzate nel pieno rispetto delle* norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Motivazione

È necessario chiarire lo scopo della comunicazione dei dati alla Commissione europea, anche per consentire la corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il risultato dell'analisi di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato per anticipare le tendenze del mercato del lavoro e aiutare la gente di mare a pianificare la propria carriera e ad approfittare delle opportunità di istruzione e formazione professionale disponibili. Il risultato dovrebbe altresì contribuire a migliorare l'istruzione e la formazione professionale fornita dagli istituti nautici superiori.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e

(8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e

della tecnologia, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *dovrebbe essere delegato alla Commissione* per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, **il** contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l'analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. *È particolarmente importante* che la Commissione svolga consultazioni *adeguate durante i lavori preparatori*, anche a livello di esperti. *La Commissione, in sede di preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

della tecnologia, *dovrebbe essere delegato alla Commissione* il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, **l'aggiornamento delle disposizioni sul** contenuto delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l'analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. *È di particolare importanza che durante i lavori preparatori* la Commissione svolga *adeguate* consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Motivazione

Gli atti delegati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per tenere il sistema delle informazioni al passo con l'evoluzione del settore della gente di mare.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È necessario evitare ulteriori ritardi nel recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche di Manila alla convenzione STCW, onde mantenere la

competitività dei marittimi europei e garantire la sicurezza a bordo delle navi attraverso la formazione aggiornata degli equipaggi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d (nuova)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*41 bis. "marinaio elettrotecnico",
marinaio qualificato in conformità delle
disposizioni di cui al capo III dell'allegato
I;*

Motivazione

*È necessario introdurre la definizione di "marinaio elettrotecnico" in conformità delle
disposizioni di cui al capo III dell'allegato I.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f – introduzione

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

11. Per il rilascio dei certificati *i candidati
devono* dimostrare:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la loro identità;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera c

Testo della Commissione

(c) di soddisfare gli standard di idoneità medica, *di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW*;

Emendamento

(c) di soddisfare gli standard *prescritti in materia* di idoneità medica *applicabili alle mansioni specifiche da svolgere*;

Motivazione

È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera f

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 5 – paragrafo 11 – lettera e

Testo della Commissione

(e) di possedere gli standard di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicurino il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;

Emendamento

(a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicurino il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, **conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;**

Motivazione

La lettera a) riprende il testo del regolamento 1/8 della convenzione STCW, e va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“(b) che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni A-I/6 e A-I/8 del codice STCW;”

Motivazione

La lettera b) riprende il testo della norma 1/8 della convenzione STCW, va inoltre ricordato che si applicano le sezioni pertinenti della parte A del codice STCW.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW. ***Gli obiettivi e le relative norme di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;***

(c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;

Motivazione

L'ultima frase può essere soppressa dato che lo stesso concetto è già incluso nell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2008/106/CE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2008/106/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) è aggiunto il comma 2 bis seguente:

"Le norme di qualità e i sistemi di norme di qualità di cui al primo comma sono sviluppati e attuati tenendo conto, laddove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e della formazione professionale e delle misure connesse adottate dagli Stati membri".

Motivazione

È necessario garantire la coerenza con la pertinente normativa dell'UE relativa alla garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW. ***Occorre tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione B-1/9 del codice STCW anche in sede di definizione delle norme mediche.***

Motivazione

Pur non essendo obbligatoria per le parti della convenzione STCW, la sezione B-1/9 del codice STCW contiene orientamenti estremamente utili e pertinenti per la definizione delle norme mediche.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – introduzione

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 4 – introduzione

Testo della Commissione

Emendamento

4. **Ogni candidato** all'abilitazione **deve**:

4. **I candidati** all'abilitazione **medica devono**:

Motivazione

La forma plurale è da preferire in quanto comprende candidati di sesso maschile e femminile ed evita, a questo riguardo, i fraintendimenti che la forma singolare potrebbe causare in gran parte delle versioni linguistiche. Inoltre, per motivi di chiarezza è opportuno inserire il termine "medica".

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fornire una prova soddisfacente della propria identità; nonché

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) possedere i requisiti **applicabili** di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione.

(c) possedere i requisiti di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione **applicabili alle mansioni specifiche da svolgere.**

Motivazione

È necessario sottolineare che l'idoneità medica può essere accertata soltanto con riferimento alle mansioni specifiche da svolgere.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a **15**;

Emendamento

(a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a **13**;

Motivazione

È necessario correggere l'errore relativo ai paragrafi pertinenti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza **o di esercitazioni pratiche** o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

Emendamento

6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.

Motivazione

Il testo della convenzione STCW non include le esercitazioni.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste **al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5, a condizione che il periodo di riposo in questione non sia inferiore a 70 ore per ogni periodo di 7 giorni.** Tali deroghe, **a norma della direttiva 1999/63/CE**, nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative *e*, nella misura possibile, **devono tener** conto anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di

Emendamento

11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono **disporre di normative nazionali, regolamenti o procedure che consentono alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste a norma della direttiva 1999/63/CE.** Tali deroghe nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative **per la gente di mare operante a bordo di navi su brevi rotte. Tuttavia, allo scopo di prevenire i pericoli derivanti dalla fatica, non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), e le deroghe alle ore di riposo prescritte al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5 rispettano le limitazioni fissate nei paragrafi 12 e 13. Le deroghe, nella misura del possibile, tengono** conto anche degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.

Emendamento

12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale **minimo** di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive **e il periodo di riposo minimo**

deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

non può essere inferiore a 70 ore nell'arco di 7 giorni. Inoltre, gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 23 relativo all'articolo 1, punto 12 (articolo 15, paragrafo 11, della direttiva 2008/106/CE). È inoltre necessario migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

Emendamento

13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo ***minimo nell'arco di 24 ore*** previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi ***di riposo***, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

Motivazione

L'emendamento è in linea con gli emendamenti 23 e 24 relativi all'articolo 1, punto 12 (articolo 15, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2008/106/CE). È inoltre necessario migliorare la chiarezza del testo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2008/106/CE

Article 25 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire

Emendamento

3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis al fine di stabilire

misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione.

misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi delle informazioni in questione **conformemente ai requisiti sulla protezione dei dati stabiliti dalla normativa UE. Le informazioni e i risultati delle relative analisi vanno comunicati, raccolti, conservati e analizzati in forma anonima.**

Motivazione

È necessario rispettare le salvaguardie sulla protezione dei dati.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2008/106/CE

Articolo 27

Testo della Commissione

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, **tenendo conto** delle salvaguardie sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 27 bis.

Emendamento

La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, **nel rispetto** delle salvaguardie sulla protezione dei dati **stabilite dalla normativa UE applicabile**, a norma dell'articolo 27 bis.

Motivazione

È necessario rispettare le salvaguardie sulla protezione dei dati.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	
Riferimenti	COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 15.9.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2011	
Relatore(i) Nomina	Ole Christensen 5.10.2011	
Esame in commissione	27.3.2012	24.4.2012
Approvazione	24.4.2012	
Esito della votazione finale	+: 37 -: 2 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu	